



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 814 del 2022, proposto da
Graziano Zagnoni, rappresentato e difeso dall'avvocato Aleardo Lizzi, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, non
costituiti in giudizio;

nei confronti

Stefano Servadei, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del Decreto prot. n. 536 del 12.07.2022, con il quale l'U.S.R. per l'Emilia Romagna,
ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, approvava, sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria di merito della
procedura concorsuale di cui al Concorso Ordinario, per titoli ed esami, finalizzato
al Reclutamento del personale docente a tempo indeterminato di cui al D.D. n. 499

del 21.04.2020 modificato (ai sensi dell'art. 59, comma 11, del d.l.25/05/2021, n. 73, convertito con modificazioni della legge 23 luglio 2021, n. 106) con D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, per i posti comuni nella scuola secondaria di II grado classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive – per la regione Emilia-Romagna nonché della relativa graduatoria ad esso allegata, che ne costituisce parte integrante, nella parte in cui il ricorrente, è collocato al posto 122 con punti 169 anziché nella posizione 87 con punti 174,50. Specificamente, nella misura in cui l'odierno ricorrente, non si è visto attribuire il punteggio di 12,50 punti in base al Diploma ISEF con voto 110/110 e Lode conseguito in data 05.03.1991 presso l'Università degli Studi di Bologna cui si dovevano attribuire, come da tabella titoli del D.M, n. 326 del 09.11.2021, punti 12,50 piuttosto che punti 7;

- dell'avviso prot. n. 19333 del 27.07.2022 con il quale veniva pubblicato l'elenco contenente le assegnazioni della provincia ai candidati risultati destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato nella parte in cui al ricorrente veniva assegnata la provincia di Ferrara;

- dell'avviso prot. n. 19748 del 29.07.2022 con il quale veniva pubblicato l'elenco contenente le assegnazioni delle sedi scolastiche ai candidati risultati destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato nella parte in cui al ricorrente veniva assegnata, per la provincia di Ferrara, la sede dell'I.S.I.T. "U.BASSI - P.BURGATTI" a Cento (FE);

- e, di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale, ancorché di estremi ignoti, lesivo degli interessi del ricorrente, compresi i verbali della Commissione giudicatrice con cui ha proceduto alla valutazione dei titoli accademici, scientifici e professionali di cui all'Allegato B al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 nei confronti dei candidati che, come il prof. Zagnoni, hanno superato le prove orali, avendo conseguito il punteggio di cui all'articolo 3, comma 10, del Decreto dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022.

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

Del diritto del ricorrente, per i titoli posseduti e dichiarati nei termini e nei modi previsti dal D.D. n. 499 del 21.04.2020 modificato (ai sensi dell'art. 59, comma 11, del d.l.25/05/2021, n. 73, convertito con modificazioni della legge 23 luglio 2021, n. 106) con D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, al suo corretto collocamento nella graduatoria definitiva nella posizione 87 con punti 174,50;

E, PER L'EFFETTO, LA CONDANNA

in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa delle amministrazioni intimate ad adottare, in favore del ricorrente, il provvedimento di rettifica del punteggio riconosciuto per la sopracitata classe di concorso del ricorrente e del suo esatto posizionamento nella graduatoria definitiva, nonché il necessario provvedimento di rettifica della stessa per la detta classe di concorso con assegnazione alla provincia di Modena e a Istituzione scolastica della medesima provincia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Rilevato che parte ricorrente nel corpo del proposto gravame ha chiesto l'autorizzazione alla pubblicazione del ricorso per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a. in ragione dell'elevato numero di controinteressati coinvolti nella procedura concorsuale per cui è causa ;

Ritenuto che la predetta istanza appare meritevole di accoglimento stante appunto la difficoltà di notificare il ricorso ad un notevole numero di soggetti controinteressati e che pertanto va autorizzata la pubblicazione del ricorso per pubblici proclami mediante l'inserimento sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sezione web dedicata del ricorso unitamente al provvedimento autorizzatorio

P.Q.M.

Accoglie la suindicata istanza di pubblicazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a. e per l'effetto autorizza detta pubblicazione mediante l'inserimento del proposto gravame unitamente al presente atto autorizzatorio nella

sezione web del già MIUR ora Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Bologna/ Caserta il giorno 14 novembre 2022.

Il Presidente
Andrea Migliozi

IL SEGRETARIO